

PERMESSO DI LAVORO

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle finanze e dell'economia  
Divisione dell'economia

## L'Ufficio dell'ispettorato del lavoro

richiamati:

- la Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (LL) e le relative ordinanze, in particolare l'art. 19 LL e gli art. 27, 40-42 dell'Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1);
- l'art. 7 della Legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio e della legge federale sul lavoro a domicilio;
- l'art. 1 del Regolamento sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio e sul lavoro a domicilio;

visti:

- la richiesta di autorizzazione del 19 novembre 2020 formulata da Federcommercio c/o Camera di commercio, industria e artigianato del cantone Ticino, Corso Elvezia 16, 6900 Lugano, per conto dei negozi interessati all'impiego di personale durante le manifestazioni oggetto della richiesta;
- le motivazioni addotte.

### DECIDE

1. All'istante sotto indicata viene rilasciato il permesso di lavoro domenicale temporaneo generale. **Restano riservate eventuali disposizioni emanate dall'Autorità Federale o Cantonale per quanto attiene la pandemia COVID-19.**

Istante: Federcommercio, c/o Camera di commercio, industria e artigianato del cantone Ticino, Corso Elvezia 16, 6900 Lugano

Per conto dei negozi situati nei comuni di:

- 1) Bellinzona – limitatamente al quartiere di Giubiasco
- 2) Chiasso – limitatamente al Corso San Gottardo
- 3) Mendrisio – limitatamente al Centro Storico

Luogo di lavoro: 1) Bellinzona – negozi situati nel quartiere di Giubiasco  
2) Chiasso – negozi situati nel Corso San Gottardo  
3) Mendrisio – negozi situati nel Centro Storico

Attività: 1) Occupazione di personale dei negozi in occasione della manifestazione Strade in festa  
2) Occupazione di personale dei negozi in occasione della manifestazione I ragazzi del corso  
3) Occupazione di personale dei negozi in occasione della manifestazione Sagra del Borgo

Durata: 1) domenica 19 settembre o domenica 26 settembre 2021  
2) domenica 19 settembre 2021  
3) domenica 26 settembre 2021

Orario di lavoro: 1) dalle 09.00 alle 18.00  
2) e 3) dalle 10.00 alle 18.00

**2. I datori di lavoro devono prevedere e attuare i provvedimenti necessari per garantire che i lavoratori possano rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento. Vedasi promemoria per i datori di lavoro allestito dalla Seco e allegato al presente permesso di lavoro.**

**3. Condizioni e oneri**

- Federcommercio si impegna a trasmettere copia di questo permesso ai negozi interessati all'apertura domenicale;
- questo permesso è valido per tutti i negozi interessati all'apertura domenicale, i quali sono direttamente responsabili del rispetto degli obblighi e delle condizioni figuranti nel permesso nonché delle altre disposizioni legali applicabili;
- ogni negozio è tenuto a mettere a disposizione dell'autorità atti da cui siano rilevabili i dati seguenti (art. 73 OLL1):
  - di ogni lavoratore, le ore di lavoro svolte giornalmente;
  - l'orario di lavoro;
  - la durata e l'orario delle pause.

**4. Il datore di lavoro deve rispettare la LL e relative ordinanze, in particolare:**

- il lavoro deve essere interrotto con pause di almeno 15 minuti se dura da 5,5 a 7 ore, rispettivamente 30 minuti se dura da 7 a 9 ore e 1 ora se dura oltre le 9 ore (art. 15 LL);
- il datore di lavoro accorda al lavoratore un supplemento salariale del 50 % e non può occupare il lavoratore nel lavoro domenicale senza il suo consenso (art. 19 LL);
- le ore prestate per il lavoro domenicale non devono comportare il sorpasso della durata massima della settimana lavorativa stabilita all'art. 9 LL;
- il giorno settimanale di riposo deve cadere in domenica almeno una volta ogni due settimane, immediatamente prima o dopo il riposo giornaliero (art. 20 LL);
- il lavoro domenicale di una durata massima di cinque ore deve essere compensato, entro 4 settimane, mediante tempo libero. Qualora si prolunghi oltre cinque ore, deve essere compensato con un riposo non inferiore a 24 ore consecutive durante un giorno lavorativo, seguente il riposo giornaliero, della settimana precedente o successiva (art. 20 LL);
- il lavoratore chiamato a prestare lavoro domenicale non può essere impiegato per più di sei giorni consecutivi (art. 21 OLL1);
- il datore di lavoro non può occupare giovani, che non hanno compiuto i 18 anni, di domenica (art. 31 LL).

Il mancato rispetto delle condizioni sopraindicate potrà essere sanzionato tramite provvedimenti amministrativi e comportare la revoca o il rifiuto di ulteriori permessi per un tempo determinato, rispettivamente condurre alla denuncia al Ministero pubblico (art. 51-53 e 59 LL).

I lavoratori devono essere informati integralmente sul presente permesso, mediante affissione o in un altro modo appropriato (art. 47 LL).

La presente autorizzazione non consente al datore di lavoro di derogare agli accordi contrattuali più favorevoli ai lavoratori. Restano riservate le prescrizioni speciali della Confederazione, del Cantone, dei Comuni e di eventuali contratti collettivi.

Il presente permesso deve sempre essere tenuto a disposizione dell'autorità (46 LL).

**5. La tassa per il rilascio del permesso ammonta a fr. 250.--.**

L'importo deve essere versato mediante la polizza di versamento che vi sarà recapitata nei prossimi giorni.

6. Ricorso  
Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, 6901 Lugano, entro 30 giorni dall'intimazione. Eventuali ricorsi non hanno effetto sospensivo.
7. Intimazione  
Federcommercio, c/o Camera di commercio, industria e artigianato del cantone Ticino, Corso Elvezia 16, 6900 Lugano
8. Comunicazione  
SECO, Berna  
Gendarmeria, Servizio Gestione Amministrativa

PER L'UFFICIO DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO:

Il Capo ufficio:

Gianluca Chioni

L'ispettrice:

Nadia Giorgetti